

CIRCULAR no. 1/2026 of 19/06/2026

Customs information for travel to and from third countries Supplement to the General Conditions of Carriage

This circular is intended for passengers and truck drivers using the services of the shipping company Adria Ferries SpA. It summarizes, in a clear and concise manner, useful information for those traveling to/from non-EU countries, based on the "Customs Card for Travelers" of the Customs and Monopolies Agency, which can be downloaded in a printable version at the following link <https://www.adm.gov.it/portale/carta-doganale-viaggiatore> , and on the applicable legislation.

This Circular supplements and specifies the General Conditions of Carriage of Adria Ferries SpA, as published on the company website, to which reference should be made for any further contractual provisions.

* * *

Traveler's personal effects

Valuable personal effects (such as photographic equipment, video cameras, *personal computers* , watches) brought by travellers departing for non-EU countries require documentation (purchase receipt, warranty certificate, import bill) that demonstrates, in the event of an inspection upon return, their legal purchase or legal importation into Italy.

In the absence of such documents, it is advisable to produce a declaration of ownership at the customs office of departure to be presented upon return.

Import

Goods brought by travellers arriving from a country outside the European Union and carried in their personal luggage are exempt from customs duties, provided that such importation is occasional and the goods are intended for the personal or family use of the traveller, and provided that their total value does not exceed €300.00 per person; this amount increases to €430 in the case of arrival by air or sea.

If the value of the goods exceeds the above amounts, customs duties are due for the full value of the purchased goods. The €300.00 and €430.00 limits are reduced to €150.00 for children under 15, regardless of the means of transport used. The total monetary thresholds do not include the value of the items listed in the following table, limited to the quantities allowed therein.

Tobacco, alcohol, and alcoholic drinks. Below are the allowed amounts for purchases made outside the European Union. Each amount listed below represents 100% of the total quantity of products allowed duty-free; for each person, the exemption can also be applied to any combination of the products mentioned below, as long as the sum of the respective percentages does not exceed 100%. Minors under 17 years old are excluded from the exemption for the products listed.

- Cigarettes: 200 pieces, or
 - Cigarillos (max 3g each): 100 pieces, or
 - Cigars: 50 pieces, or
 - Smoking tobacco: 250g
-

-Alcohol or alcoholic drinks with an alcohol content higher than 22% vol or undenatured ethyl alcohol with an alcohol content of 80% vol or higher: 1 liter, or

-Alcohol and alcoholic drinks with an alcohol content not exceeding 22% vol: 2 liters

-Still wine: 4 liters

-Beer: 16 liters

While awaiting the required customs formalities, it is possible to leave items or goods in excess of the "exempt" limit in customs custody for 90 days (the Office will record them in the appropriate A/3bis register). Failure to collect the items within this period will result in them being declared abandoned and subsequently confiscated by the national treasury.

Export

There are no value or quantity limits for exports of goods for those traveling to a non-European Union country. However, destination countries may have restrictive provisions, so it is recommended to contact the relevant diplomatic missions before departure .

Those who are resident or domiciled outside the European Union can obtain direct relief or a subsequent refund of the VAT charged on goods purchased within the national territory.

This benefit can be granted provided that:

- the value of the goods purchased, for each invoice, is greater than €70.00 (VAT included);
- the goods are intended for personal or family use and are transported in personal luggage;
- the invoice must include a description of the goods, the personal details of the traveler, and the details of the passport or other equivalent document proving residence or domicile outside the EU;
- the exit of the goods from the EU territory occurs within the third month following the date of issue of the invoice and is proven by the "customs visa";
- The invoice thus validated must be returned to the person who made the sale in Italy within four months of the month of purchase, when the person leaving the European Union is from a Member State other than Italy.

Tax-free invoices in Italy must be issued electronically and validated at Italian exit points digitally through the OTELLO system. Please note that travelers, at the time of purchase, must ensure that the copy of the invoice received from the retailer contains the request code certifying its successful acquisition in OTELLO and that all information on the invoice is correct, particularly the number and nationality of the passport or other equivalent document.

On the Agency portal, in the section dedicated to OTELLO (path: OTELLO → Online Invoice Consultation), you can check the status of the digital visa using the request code.

To obtain a VAT relief or refund on the sales price of purchased goods, the goods must be presented whenever requested by the customs office. However, goods that are not transported outside the customs territory of the European Union directly in the traveler's baggage, but are instead sent to the foreign domicile of the owner as unaccompanied baggage, may also benefit from this benefit. In this case, the goods are entrusted to the airline for shipment to their destination and are the subject of an air transport contract that is finalized with the issuance of the Air Waybill (AWB) by the carrier.

For the purposes of VAT refund or relief, the customs office of exit will affix the required digital stamp only under the following conditions:

- there is identity between the goods described on the Air Waybill (AWT) and those indicated on the invoice issued by the person who made the sale;
- the name of the sender and the recipient of the goods shipped must match;



- the Air Waybill (AWT) must contain the same identification document details of the foreign traveler (passport or other document of equal value) as those indicated on the sales invoice issued by the person who made the sale in Italy.

Those holding a single airline ticket and in possession of two boarding passes (so-called “*through check-in*”), one for the first domestic or EU flight and the other for the subsequent final destination outside the EU (e.g. Bari - Rome - New York or Milan - Frankfurt - Tokyo), can obtain the customs visa, necessary for VAT relief or refund, at the national customs office located at the airport of departure (in the example described, Bari or Milan).

tax-free companies that provide immediate VAT refunds, upon the goods' departure from Italy (or the EU). This service requires the payment of a fee, which these companies deduct directly from the VAT refunded to the foreign traveler. In any case, VAT refunds are never issued by customs offices.

Currency

The carriage of cash or similar securities (bearer negotiable instruments, assets used as highly liquid reserves) is permitted for total amounts under €10,000.00. However, a declaration must be completed, signed and deposited exclusively at customs offices upon entry or exit into the country, when transporting sums equal to or greater than €10,000.00. This measure applies to all movements to and from non-EU countries.

Failure to declare or an incorrect or incomplete declaration constitutes a violation of foreign exchange regulations and results in the following.

1. Failure to declare:

- for movements of cash with an excess of up to 10,000 euros - administrative seizure of 50 percent of such excess and the application of an administrative sanction ranging from 30 percent to 50 percent of the amount exceeding the limit;
- for movements of cash with an excess of more than 10,000 euros and not more than 100,000 euros - administrative seizure of 70 percent of such excess and the application of an administrative sanction of 50 percent to 70 percent of the amount exceeding the limit;
- for cash movements with a surplus exceeding €100,000 – administrative seizure of 100 percent of the excess amount and the application of an administrative penalty ranging from 70 percent to 100 percent of the amount exceeding the limit; in any case, the maximum penalty cannot exceed €1,000,000.

2. Inaccurate/incomplete declaration:

- for movements of cash with a difference between the amount transported and declared of up to 10,000 euros - administrative seizure of 25 percent of this difference and the application of an administrative sanction ranging from 15 percent to 25 percent of this amount;
- for movements of cash with a difference between transported and declared amount exceeding 10,000 euros and not exceeding 30,000 euros - administrative seizure of 35 percent of this difference and the application of an administrative sanction ranging from 25 percent to 35 percent of this amount;



- for movements of cash with a difference between transported and declared amount exceeding 30,000 euros and not exceeding 100,000 euros - administrative seizure of 70 percent of this difference and the application of an administrative sanction ranging from 50 percent to 70 percent of this amount;
- for movements of cash with a difference between the amount transported and declared exceeding €100,000 – administrative seizure of 100 percent of the difference and the application of an administrative penalty ranging from 70 percent to 100 percent of that amount; in any case, the maximum penalty cannot exceed €1,000,000.

The fine, which is imposed by the Ministry of Economy and Finance based on the report of discovery and seizure drawn up by the Customs Control Office or the Guardia di Finanza, is applied with a minimum amount of 900 euros in the case of failure to declare and 500 euros in the case of an incorrect or incomplete declaration.

Upon conclusion of the sanctioning proceedings, the seized amount, in any amount exceeding the sanctions applied, will be returned by the Ministry of Economy and Finance (MEF) to the entitled parties who request it within five years of the date of seizure.

Whoever has committed the violation can request the benefit of the oblation which allows the extinction of the offence, through a reduced payment, to be made:

- immediately to the customs office or to the Guardia di Finanza, of a sum equal - in the event of failure to declare - to 15 percent of the amount exceeding the established limit, if the excess is not greater than 10,000 euros and equal to 30 percent of the excess if between 10,000 euros and 40,000 euros, with a minimum amount of 500 euros; or - in the event of an incorrect/incomplete declaration - an amount equal to 10 percent of the difference between the transported and declared goods, if such difference is not greater than 10,000 euros, equal to 15 percent of the difference between the transported and declared goods if such difference is greater than 10,000 euros and not greater than 30,000 euros, and equal to 30 percent of the difference between the transported and declared goods if such difference is greater than 30,000 and not greater than 40,000 euros, with a minimum amount of 300 euros;
- within 10 days of the violation by making the payment in the amount due, in favor of the Ministry of Economy and Finance.

By admitting the benefit of the fine, with immediate payment of the amount due at the Customs Office or at the Guardia di Finanza, the administrative seizure measure is avoided.

Access to the benefit of the oblation is precluded in the presence of one of the following conditions:

- excess amount exceeding 40,000 euros;
- use of the same benefit in the 5 years preceding the discovery of the violation.

The forms for issuing this declaration are available on the Agency's website.

Animals



1. Pets (dogs, cats and ferrets).

They may cross national borders only if they are over three months old, unless the competent authority grants an exemption to take into account specific cases. To bring these animals into Italy with you, provided they are no more than five in number, a health certificate issued by the competent health authorities of the country of origin must be presented. The certificate must contain the identification data of the animal and its owner, certifying that the animal has been recognized as healthy and has received a valid rabies vaccination. For several third-party countries, it must also certify that the animal has been tested for rabies antibodies three (3) months prior to travel. The rabies vaccination must always follow microchip identification *and*, if administered for the first time, must be administered at least 21 days prior to departure. If the animal's condition is determined not to meet the required requirements, the competent authority, in consultation with the official veterinary service, may decide to return the animal to its country of origin or place it in quarantine.

2. Other animals.

Birds accompanied by travellers, accompanied by a specific health certificate established by the European Commission, in a number not exceeding 5, can be introduced only through Customs offices which are also home to veterinary offices authorised to carry out animal control.

live animals (Border Control Post - PCF); arrival must be notified at least one working day before the expected arrival of the consignment and a veterinary examination is required upon entry.

The import of other animals—for example, fish, frogs, and tortoises, provided they are not protected by CITES (Convention on International Trade in Endangered Species)—is permitted with a health certificate issued by the authorities of the country of origin. This certificate must certify that the animal has undergone a health examination, shows no symptoms of species-specific diseases, and is fit for travel. If the animals are traveling to a non-EU country, it is recommended to check with the embassy of the destination country for the required health requirements.

3. Products of animal and plant origin (Import).

For public health purposes, the import from third countries (with the exception of Andorra, Iceland, Liechtenstein, Norway, San Marino, and Switzerland) of personal consignments of meat, meat products, milk, dairy products, and game, as well as certain preparations containing milk or meat (e.g., stuffed pasta and pet food), regardless of their total quantity, is prohibited unless accompanied by a health certificate issued by the country of origin.

Those in possession of the required import certificate must go to the Ministry of Health's Border Control Posts (PCF) for checks before presenting themselves at the Customs Office.

Based on the provisions of Regulation (EU) 2019/2122, the main derogations concern the imports of:

- small quantities of meat, milk and their derivatives (other than those in the next point) up to a maximum of 10 kg coming from the Faroe Islands and Greenland;
- powdered infant formula, other infant formula and food for special medical purposes (or personal supplies of pet food required for health reasons of the animal accompanying the passenger), provided that such products do not require refrigeration before opening, are packaged branded products intended for direct sale for final consumption, the packaging is intact, unless in use, and their quantity does not exceed 10 kg if coming from the Faroe Islands and Greenland, or 2 kg if coming from other countries;

- small quantities of fishery products for personal consumption, provided the fish is gutted, prepared or processed fishery products not exceeding the 20 kg limit or the weight of a fish, if it exceeds that limit (restrictions not applicable to fishery products from the Faroe Islands or Greenland);
- small quantities of other products of animal origin for personal human consumption, such as honey, live oysters, live mussels or snails, provided that their quantity does not exceed 10 kg per person if they come from the Faroe Islands or Greenland, or 2 kg if they come from other countries;
- some exempt products, such as, for example, bread, biscuits, chocolate, confectionery products, pasta and tagliatelle, provided they are not combined with or stuffed with meat products, or food supplements packaged for final consumption.

For further detailed information, we recommend consulting the aforementioned Regulation (EU) 2019/2022.

The possibility of further checks by health authorities remains unchanged even in the cases indicated above.

Anyone found in possession of goods of species that have not been adequately certified and inspected during the scheduled checks will have them confiscated and be charged for the costs of their subsequent destruction.

Caviar is exempt from supporting documentation only if the imported product does not exceed 125 grams per person. Beyond this limit, imports are permitted if accompanied by a CITES certificate, which must be submitted to the Guardia di Finanza upon import, along with any CITES certificates for tourism purposes issued by foreign offices.

For salmon roe, packaged in jars as a spread or pâté, no supporting documentation is required, as long as the quantity does not exceed the limit for fish products, set at 20 kg.

Given the risk of spreading harmful organisms, the introduction of small quantities of plants is not permitted without the required phytosanitary certificates from the country of origin.

For plant foods or plant feed for which a phytosanitary certificate is not required, transported for personal purposes, in general, the permitted net weight limit is 5 kg for fresh products or 2 kg for dry products.

Protected species (Flora, fauna and derived products)

1. Animals.

Animals listed in the Washington Convention (such as parrots, lizards, snakes, aquatic turtles, ornamental fish, and some bird species) are "protected species" under the Convention. Those wishing to import such animals must present, in addition to the health certificate, the CITES export authorization certificate issued by the authorities of the country of origin.



Commercial imports of certain animal species that are seriously endangered and listed in Appendix I of the Washington Convention, such as many animals with spotted fur (leopards, cheetahs and ocelots), are absolutely prohibited.

2. Plant.

Some plant specimens (such as cacti and orchids) have also been recognized as "protected species." Therefore, the import of these specimens will only be permitted upon presentation of a certificate of authorization issued by the authorities of the country of origin.

The Washington Convention also provides for an absolute ban on the import or export for commercial purposes of certain specific plant species, such as, for example, Ariocarpus cacti and Papiotelinum orchids.

3. Ivory, furs and coral (import).

Without prejudice to the provisions of current health regulations, products derived from species protected by the Washington Convention, such as:

- different types of coral;
- reptile leather articles;
- garments made with fine furs or fabrics derived from protected species;
- wood e.g. from the Amazon forests.

The import of raw ivory objects is suspended. The import of worked ivory is prohibited in some cases, while in others it is suspended, except in special cases (musical instruments, for which a CITES certificate is required, and antiques sold to museums, for which a CITES license is required).

For a complete consultation, please refer to the information available at the link: www.speciesplus.net.

4. Products of animal origin (export).

Anyone wishing to travel abroad, if carrying furs or other items made from the skin of protected animals, must contact a Guardia di Finanza office before leaving Italy to obtain a temporary export certificate.

Sanctions

Failure to comply with CITES certification requirements, if the species and objects are for personal use, results in fines ranging from €1,032.00 to €9,296.00 for the offender. Illegally introduced objects are seized by the Guardia di Finanza and, if necessary, confiscated by order of the judicial authorities.

Learn more

To learn about the formalities required for the trade and personal use of plants, live or dead animals, or their parts, and to avoid the severe penalties provided for by law, you should consult the competent authorities (Ministry of the Environment and Energy Security, Ministry of Agriculture, Food Sovereignty and Forestry, Carabinieri - Forestry, Environmental and Agri-food Protection Unit Command - and Guardia di Finanza).

Cultural heritage





1. Import.

Anyone importing a cultural asset must present it to customs for the necessary control measures and for the application of the relevant taxation.

To determine the value, it is necessary to present the purchase invoice or equivalent document. Effective June 28, 2025, pursuant to Regulation (EU) 2019/8801 of the European Parliament and of the Council, the European system for the import of cultural goods (ICG) came into force. This system *concerns* the introduction and importation of cultural goods created or discovered in third (non-EU) countries, with reference to the categories of goods listed in Parts B and C of the Annex to the Regulation itself.

In order to import or introduce such goods into the EU, depending on the category, it is necessary to:

- obtain an import license, issued by the Ministry of Culture, for goods considered “sensitive”, such as archaeological finds or very ancient objects;
- submit a declaration certifying the legitimacy of the export from the country of origin, for goods of minor importance.

The Ministry of Culture's export offices designated to issue import licenses are listed at the following link: https://dgabap.cultura.gov.it/2025/03/piattaforma_icg/.

After import, upon request, the Export Office of the Ministry of Culture can issue a certificate of importation.

In cases of doubt, the nature of a work of art is ascertained by the Administration for Cultural Heritage.

However, the introduction of cultural goods, listed in Part A of the Annex to Regulation (EU) 2019/880, removed from the territory of the third country in which they were created or discovered in violation of the laws and regulations of that country or illegally exported from their country of origin, is prohibited. The illicit importation of such goods is punishable under the provisions of the Criminal Code. Further information on European legislation is available on the Commission's website.

2. Export (temporary or permanent).

Anyone intending to export cultural goods listed in the annex to Regulation (EC) No. 116/2009 (such as, for example, objects of historical or artistic interest, paintings, antiques over 50 years old, or artifacts over 100 years old) must present to customs a permanent or temporary export permit issued on a Community form by the Export Office of the Ministry of Culture together with the certificate of free circulation or temporary circulation.

However, for the export of cultural goods not included in the list annexed to Regulation (EC) 116/2009 and which are included in the national heritage of goods of artistic, historical, archaeological, ethno-anthropological, archival, or bibliographical value, it is necessary to contact the competent Export Office of the Ministry of Culture to request a national export authorization—the so-called free circulation certificate or temporary circulation certificate—to be presented at customs. Otherwise, the traveler must certify that the items they intend to export fall within the categories for which a free circulation certificate is not required.





Artistic works and art objects by living artists, or those produced within the last fifty years, may be permanently removed from the national territory. Anyone intending to export artistic works and art objects abroad is responsible for providing proof of these requirements to the competent Export Office of the Ministry of Culture by issuing a specific self-certification. This self-certification, bearing the stamp of that office as proof of presentation, must be presented to the Customs Office upon exit from the national territory. Any further information may be requested from one of the Export Offices of the Ministry of Culture.

In the case of musical instruments, the provisions of the CITES regulations also apply if the objects contain or are produced with specimens included in the Washington Convention.

Weapons

According to public safety regulations, the entry into Italy of any type of firearm, bladed weapon, or improper weapon is prohibited unless accompanied by a valid permit issued by the competent authorities of the traveler's area of residence. If the weapon does not have such a permit, it can be stored at customs until the authorization is issued by the Police Headquarters.

Medicines

Medicines may be imported by travellers if the quantity is compatible with the planned stay in Italy and there is a valid medical prescription, at least in English, where required by law, preferably indicating the dosage, to be shown to health and customs authorities upon request.

Counterfeit goods

Counterfeit goods may not be imported into or exported from Italy. This activity is punishable under the provisions of the Criminal Code or, in less serious cases, with administrative sanctions. Travelers are therefore required to ensure that the goods they bring into Italy or take abroad do not infringe intellectual property rights.

* * *

Transport Contracts Integration of General Conditions

This Circular:

- It is published on the shipping company's corporate website: www.adriaferries.it and is visible to anyone who is interested;
- It is available in paper format at ticket offices, offices, agencies, information points and boarding areas.

Customs and health regulations may be subject to updates. Adria Ferries SpA therefore invites passengers and truck drivers to check the latest information on the websites of the Customs and Monopolies Agency and the competent health authorities before traveling, and to take into account any specific import regulations of the destination country.





The following clauses supplement the General Conditions of Carriage of the Adria Ferries SpA company and must be read in conjunction with this Circular.

1. The Shipper/Loader guarantees that all goods loaded onto vehicles embarked on the carrier's vessels comply with the customs and currency regulations applicable in the European Union and in Italy and are not among those prohibited or subject to restrictions without the required authorizations, as indicated in this Circular.
2. The Shipper/Loader undertakes to provide, upon request by the Carrier, all information and documentation necessary to fulfill the reporting obligations and to cooperate with the Customs Authorities and the Guardia di Finanza, in accordance with the provisions of this Circular.
3. The Shipper/Loader declares that the information provided at the time of booking and *check -- in* (type of goods, quantity, origin, value, any preferential regimes or exemptions, etc.) is truthful, complete, and up-to-date, also in light of the limitations and prohibitions set forth in this Circular. Any discrepancy will constitute a serious breach and will entitle the carrier to terminate the transport contract and seek compensation for damages.
4. The Shipper/Loader indemnifies and holds the carrier, its employees and the Master of the Vessel harmless from any claims, administrative penalties, costs, charges and damages (including legal fees) arising from customs violations related to hidden, undeclared or incorrectly declared goods, as well as violations of the regulations on currency, products of animal and plant origin, on CITES and cultural goods, including any other violation of the regulations in force on the matter.
5. The carrier reserves the right to conduct, directly and/or with the assistance of the competent authorities, inspections of vehicles and their cargoes, in compliance with applicable regulations. The Shipper/Loader undertakes to cooperate in such inspections, agreeing to provide the carrier with the necessary vehicles, documents, and information. In the event of reasonable suspicion of customs violations or cargoes that do not comply with regulations or this Circular, the carrier may refuse boarding, without incurring liability for delays or failure to perform the transportation.
6. Passengers are also required to comply with the customs regulations in force upon entry into the customs territory of the European Union, as well as the instructions contained in this Circular, declaring the goods carried in their luggage or vehicle to the competent authorities, when requested.
7. The passenger acknowledges that the Customs Authorities and the Financial Police may proceed to inspect the vehicles and baggage.
8. It is strictly forbidden to carry prohibited goods or goods requiring specific authorizations (e.g., weapons, narcotics, hazardous waste, cultural heritage, CITES protected species, prohibited animal products, etc.) without the required permits. Passengers remain solely responsible for any violations.



9. The carrier is not responsible for the consequences of false declarations or omissions by the passenger in customs or currency matters.
10. The carrier may report to the competent authorities any situation deemed suspicious in relation to the goods or baggage carried by the passenger and may refuse boarding or require the disembarkation of such goods, in coordination with the authorities, in accordance with the provisions of the law and this Circular.
11. Any delays or inconveniences resulting from customs checks on the passenger's baggage or vehicles will not give rise to any right to compensation, except in the case of gross negligence on the part of the carrier.

The provisions contained in this Circular and in the related supplementary clauses of the General Conditions of Carriage of Adria Ferries apply within the limits and in compliance with current regulations.

* * *

Main regulatory references

1. Regulation (EU) 952/2013 (UCC) and Delegated Regulation (EU) 2015/2446.
2. Council Regulation (EC) No 1186/2009, as amended by Regulation (EU) 2026/382.
3. Regulation (EU) 2019/880 and Regulation (EC) 116/2009.

Uffici doganali per il traffico passeggeri per i principali porti		
Ancona	PCF	(+39) 071 9944627 (+39) 071 9944628 (+39) 071 9944630 (+39) 071 9944111
Bari	PCF	(+39) 080 9180250 (+39) 080 9180337
Cagliari	PCF	(+39) 070 7591898
Civitavecchia	PCF	(+39) 0766 5081201 (+39) 0766 508111
Genova	PCF	(+39) 010 8541647
Napoli	PCF	(+39) 081 19334673
Palermo	PCF	(+39) 091 7653107



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Carta Doganale per chi viaggia

INFORMAZIONI UTILI A CHI VIAGGIA



Indice

1.	Introduzione	1
2.	Viaggi nell'ambito dell'Unione Europea	4
2.1	Oggetti e generi di consumo	4
2.2	Valuta.....	6
2.3	Animali	10
2.4	Specie protette.....	11
2.5	Beni culturali.....	13
2.6	Armi.....	15
2.7	Mezzi di trasporto.....	15
3.	Viaggi da e verso Paesi extracomunitari	18
3.1	Oggetti e generi di consumo	18
3.2	Valuta.....	24
3.3	Animali	28
3.4	Specie protette.....	32
3.5	Beni culturali.....	35
3.6	Armi.....	38
3.7	Medicinali	39
3.8	Merci contraffatte	39
3.9	Controlli dei bagagli nei viaggi aerei	40
4.	Contatti	42
	Paesi dell'Area Schengen	45
	Paesi zona Euro	46

1. Introduzione¹

Utile per chi arriva, preziosa per chi parte

Le dogane sono un'istituzione antica la cui missione non ha mai cessato di evolvere. Oggi la politica doganale per i Paesi dell'Unione Europea non è più di esclusiva competenza degli Stati nazionali, ma vive ancora attraverso di essi, e con obiettivi di tutto rilievo: innanzitutto rendere più efficace e uniforme in tutti i Paesi membri l'accertamento dei tributi doganali; ma oltre a questo, garantire la sicurezza e la compatibilità ambientale dei prodotti, combattere il commercio dei prodotti contraffatti (nel caso del nostro Paese autentica minaccia per la crescita delle imprese protagoniste del *made in Italy*) e il traffico di specie protette e di sostanze illecite.

Tale attività ha il suo impatto anche nel campo dei controlli relativi a chi viaggia in provenienza/partenza da/per l'estero. Ad essi è dedicata

¹ eventuali termini maschili presenti nella Carta per chi viaggia si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

appunto questa “Carta doganale per chi viaggia”, che riassume le principali disposizioni vigenti e le procedure applicate. L’obiettivo è quello di munire tutti coloro che attraversano gli spazi doganali di uno strumento di facile e immediata consultazione.

Divisa in due parti - viaggi da/verso Paesi extracomunitari e viaggi nell’ambito dell’Unione Europea - la Carta riporta tutte le informazioni necessarie per lo sdoganamento dei beni che più frequentemente porta a seguito chi viaggia.

I Paesi dell'Unione Europea



2. Viaggi nell'ambito dell'Unione Europea

2.1 Oggetti e generi di consumo



Dal 1° gennaio 1993 gli Stati membri dell'Unione Europea sono uno spazio unico di libera circolazione per persone, merci e capitali.

Quindi, chi viaggia dall'uno all'altro dei Paesi dell'Unione Europea, può portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità.

Fanno eccezione alcune categorie di prodotti come tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche per i quali sono previste delle soglie indicative, di seguito riportate, relative ad acquisti effettuati da privati.

Inoltre, anche in funzione di taluni ulteriori criteri come, ad esempio, le modalità di trasporto o l'attività commerciale svolta da chi detiene detti beni, gli stessi potrebbero comunque essere considerati acquistati per scopi commerciali.

In questo caso la loro circolazione sarà soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento.

Prodotti del Tabacco	
Sigarette	800 pezzi
<i>Oppure</i>	
Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)	400 pezzi
<i>Oppure</i>	
Sigari	200 pezzi
<i>Oppure</i>	
Tabacco da fumo	1 kg
Alcole e bevande alcoliche	
Alcole o bevande alcoliche con gradazione superiore a 22%	10 litri
Alcole o bevande alcoliche con gradazione non superiore a 22%	20 litri
Vino (di cui 60 litri di vino spumante)	90 litri
Birra	110 litri

2.2 Valuta



Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro. La misura si applica a tutti i movimenti da e verso i paesi UE. La mancata dichiarazione o la dichiarazione inesatta/incompleta costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

Omessa dichiarazione

- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a euro 10.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 50 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo eccedente il limite;
- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 70 per cento di tale

eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 70 per cento dell'importo eccedente il limite;

- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 100 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 70 per cento al 100 per cento dell'importo eccedente il limite; la sanzione massima non può essere comunque superiore a euro 1.000.000.

Dichiarazione inesatta/incompleta

- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato sino a euro 10.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 25 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 15 per cento al 25 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 10.000 e non superiore a 30.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 35 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 25 per cento al 35 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 30.000 e non superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 70 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 70 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 100 per cento di tale differenza



e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 70 per cento al 100 per cento di tale importo; la sanzione massima non può essere comunque superiore a euro 1.000.000.

La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto dall'Ufficio doganale di controllo ovvero dalla Guardia di Finanza, è applicata con un importo minimo pari a 900 euro in caso di omessa dichiarazione e pari a 500 in caso di dichiarazione inesatta o incompleta.

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l'importo sequestrato, nell'eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Chi ha commesso la violazione può richiedere di essere ammesso al beneficio dell'oblazione che consente l'estinzione dell'illecito, mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:

- immediatamente presso l'ufficio doganale o presso la Guardia di Finanza, di una somma pari – in caso di omessa dichiarazione – al 15 per cento dell'importo eccedente il limite fissato, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro e pari al 30 per cento dell'eccedenza se compresa tra 10.000 euro e 40.000 euro, con un importo minimo di 500 euro; ovvero - in caso di dichiarazione inesatta/incompleta – di una somma pari al 10 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro, pari al 15 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato qualora tale differenza sia superiore a 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro e pari al 30 per cento della differenza tra trasportato e

dichiarato qualora tale differenza sia superiore a 30.000 e non superiore a 40.000, con un importo minimo di 300 euro;

- entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con l'ammissione al beneficio dell'oblazione, con pagamento immediato presso l'Ufficio doganale ovvero presso la Guardia di Finanza della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.

L'accesso al beneficio dell'oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:

- importo eccedente superiore a 40.000 euro;
- fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione.

La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

2.3 Animali



Animali da compagnia (Cani, gatti e furetti)

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l'introduzione di tali animali in Italia a seguito di chi viaggia, purché in numero non superiore a 5, provenienti dagli Stati dell'Unione Europea, è necessario che gli stessi siano accompagnati da uno specifico passaporto rilasciato dalle Autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il passaporto, oltre ai dati identificativi dell'animale - tatuaggio o *microchip* - e di chi ne ha proprietà, dovrà contenere l'attestazione della vaccinazione antirabbica in corso di validità.

Nel caso si sia diretti verso Malta, Irlanda e Finlandia, sarà necessario, tra le 24 e le 120 ore precedenti il viaggio, il trattamento per *echinococco multilocularis*.

Qualora dai controlli risulti che la situazione dell'animale non soddisfi i requisiti richiesti, l'autorità competente, in consultazione con il servizio veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporre l'isolamento in quarantena.

Altri animali

Per altri animali (ad esempio uccelli, pesci, rane, tartarughe terrestri) fatte salve le norme CITES, ogni Stato membro stabilisce le condizioni per l'ingresso di animali diversi da cani, gatti e furetti. Per l'introduzione dai Paesi membri in Italia non è previsto alcun certificato.

2.4 Specie protette (Flora, fauna e prodotti derivati)



Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali ad esempio pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali e alcune specie di uccelli) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa.

Chi volesse introdurre tali animali deve esibire, oltre al certificato sanitario, prova della legale acquisizione dell'esemplare (permesso di esportazione o altra documentazione).

Sono assolutamente vietate le introduzioni a scopo commerciale di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all'appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio molti degli animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come, ad esempio, cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”; l’introduzione di questi esemplari è consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l’assoluto divieto di importazione o esportazione a scopo commerciale per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i *cactus Ariocarpus* e le orchidee *Papiotelinum*.

Avorio, pellicce e corallo

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all’atto dell’introduzione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

- alcuni tipi di corallo;
- articoli in pelle di rettile;
- confezioni realizzate con pellicce pregiate o tessuti derivanti da specie protette;
- legname ad es. proveniente dalle foreste amazzoniche.

Il commercio all’interno dell’UE di oggetti di avorio grezzo o lavorato è sospeso salvo casi particolari (strumenti musicali ed oggetti di antiquariato anteriori al 1947 di grande valore culturale, artistico o storico) per i quali è obbligatorio ottenere il certificato CITES.

Per una completa consultazione si rinvia alle informazioni rinvenibili al link: www.speciesplus.net.

Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per chi ha commesso la violazione, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da 1.032 euro a 9.296 euro. Gli oggetti introdotti illegalmente sono sequestrati dalla Guardia di Finanza e eventualmente confiscati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Ulteriori informazioni

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l'uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - e Guardia di Finanza).

2.5 Beni culturali



Introduzione in Italia

Chi proviene da un Paese unionale deve rivolgersi al competente Ufficio del Paese di partenza e munirsi della certificazione necessaria per far

uscire il bene. È fatto obbligo di informarsi sulle norme e sui documenti necessari per la movimentazione di un bene culturale.

In caso di documentazione idonea, è opportuno rivolgersi agli Uffici Esportazione del Ministero della Cultura, di regola incardinati presso le Soprintendenze, per l'eventuale il rilascio del certificato di avvenuta spedizione. Non occorre certificazione, invece, per l'introduzione in Italia di opere d'arte che hanno meno di 50 anni o che sono state eseguite da artisti viventi.

Trasporto o spedizione (temporanea o definitiva)

Per l'uscita dal territorio nazionale di beni culturali compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, deve essere richiesto all'Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura il rilascio di un'autorizzazione nazionale all'uscita, il cosiddetto attestato di libera circolazione, che costituisce titolo per l'uscita definitiva dal Paese, ovvero di circolazione temporanea, che comporta l'obbligo di rientro nel Paese stesso.

Invece, nel caso di beni culturali con meno di 50 anni o che sono stati eseguiti da artisti viventi è sufficiente un'autocertificazione accompagnata da fotografie e munita del timbro del suddetto Ministero, con la quale chi ne ha la proprietà ha l'onere di comprovare la sussistenza di tali presupposti.

Ogni ulteriore notizia può essere richiesta ad uno degli Uffici Esportazione del Ministero della Cultura.

2.6 Armi



In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza di chi le detiene.

2.7 Mezzi di trasporto



In caso di acquisto di mezzi di trasporto nuovi è previsto il pagamento dell'IVA nello Stato di destinazione anche se chi vende, l'acquirente o entrambi i soggetti sono privati consumatori.

Un mezzo di trasporto si considera nuovo, sotto il profilo fiscale, quando risponde ad almeno una delle seguenti caratteristiche:



- veicolo con motore superiore a 48cc o potenza superiore a 7,2 Kw
 - abbia percorso meno di seimila chilometri;
 - sia stato ceduto prima della scadenza di sei mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente;
- imbarcazione di lunghezza superiore a 7,5 metri
 - abbia navigato meno di cento ore;
 - sia stata ceduta prima della scadenza di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente;
- aeromobile con peso totale superiore a 1.555 Kg
 - abbia volato per meno di quaranta ore;
 - sia stato ceduto prima della scadenza di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o dell'iscrizione in pubblici registri o di altro provvedimento equipollente.

In caso di acquisto di mezzi di trasporto usati, nell'accezione fiscale del termine, la persona che li utilizza per esigenze private dovrà pagare l'IVA del Paese di chi ha effettuato la vendita, ove si tratti di un soggetto d'imposta nel proprio Paese UE, mentre non dovrà assolvere alcuna imposta, né nel Paese di acquisto né in Italia, quando anche chi vende è un soggetto privato.

Se l'acquisto dei mezzi di trasporto, nuovi o usati, viene effettuato da soggetti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, tali soggetti sono tenuti all'assolvimento degli obblighi dettati dalla disciplina intracomunitaria, ferma restando l'eventuale applicazione da parte del cedente comunitario del particolare regime del margine, in caso di mezzi di trasporto usati.

Attenzione: per gli adempimenti concernenti l'immatricolazione o l'iscrizione dei mezzi di trasporto, si consiglia di acquisire le necessarie informazioni presso il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. Viaggi da e verso Paesi extracomunitari

3.1 Oggetti e generi di consumo



Effetti personali di chi viaggia

Gli effetti personali di valore (quali, ad esempio, apparecchiature fotografiche, videocamere, *personal computers*, orologi), portati da chi viaggia in partenza verso Paesi extra-UE., necessitano di una documentazione (ricevuta di acquisto, certificato di garanzia o bolletta d'importazione) che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, il loro regolare acquisto o la loro regolare importazione in Italia. In mancanza di tali documenti, si consiglia di produrre, presso l'ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.

Importazione

Sono esenti dai diritti doganali i beni al seguito di chi viaggia, in arrivo da un Paese non facente parte dell'Unione Europea, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all'uso personale o familiare di chi viaggia e purché il loro valore non superi complessivamente 300 euro per persona; detto importo è aumentato a 430 euro nel caso di arrivo in aereo e via mare.

Se il valore del bene supera i citati importi, è dovuto il pagamento dei diritti doganali afferenti all'intero valore del bene acquistato. Il limite dei 300 euro e dei 430 euro si riduce a 150 euro per i minori di 15 anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Nel valore complessivo delle soglie monetarie non deve essere considerato il valore dei generi indicati nella tabella che segue, limitatamente ai quantitativi previsti dalla stessa.

In attesa dei previsti adempimenti doganali, è possibile lasciare in custodia presso la dogana - per 90 giorni - oggetti o generi oltre il limite della "franchigia" (che saranno iscritti dall'Ufficio nell'apposito registro A/3Bis). Il mancato ritiro entro il predetto termine determina la dichiarazione dello stato di abbandono dei beni e la conseguente acquisizione degli stessi all'erario nazionale.

Tabacchi, alcol e bevande alcoliche

Quantitativi ammessi per acquisti effettuati fuori dall'Unione Europea

Prodotti del Tabacco

Sigarette	200 pezzi
<i>Oppure</i>	
Sigaretti (massimo 3 g. ciascuno)	100 pezzi
<i>Oppure</i>	
Sigari	50 pezzi
<i>Oppure</i>	
Tabacco da fumo	250 grammi

Alcool e bevande alcoliche

Alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22% vol. o Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol.	1 litro
<i>Oppure</i>	
Alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 22% vol.	2 litri

Ciascun quantitativo sopra indicato rappresenta il 100% del quantitativo totale dei prodotti ammesso in esenzione; per ciascuna persona l'esenzione può essere applicata anche ad una qualsiasi combinazione dei suddetti prodotti purché la somma delle rispettive percentuali non superi il 100%.

Altre bevande alcoliche

Vino tranquillo	4 litri
Birra	16 litri

N.B.: I minori di età inferiore a 17 anni sono esclusi dall'esenzione applicabile ai prodotti indicati nella presente tabella.

Esportazione

Non sono previsti limiti di valore o quantitativi per le esportazioni di beni a seguito di chi parte per un Paese non facente parte dell'Unione Europea. Possono, comunque, esistere disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per cui si consiglia di rivolgersi alle relative Rappresentanze diplomatiche, prima della partenza.

Coloro che sono residenti o domiciliati fuori dell'Unione Europea possono ottenere lo sgravio diretto o il rimborso successivo dell'IVA gravante sui beni acquistati sul territorio nazionale.

Tale beneficio può essere concesso a condizione che:

- il valore dei beni acquistati, per ogni fattura, sia superiore ai 70 euro (IVA inclusa);
- la merce sia destinata all'uso personale o familiare e sia trasportata nei bagagli personali;
- sulla fattura siano riportati la descrizione della merce, i dati anagrafici di chi viaggia, gli estremi del passaporto o altro documento equipollente che comprovi la residenza o il domicilio fuori dall'UE;
- l'uscita dei beni dal territorio UE avvenga entro il terzo mese successivo alla data di emissione della fattura ed è comprovata dal "visto doganale";
- la fattura così convalidata venga restituita a chi ha effettuato la vendita in Italia entro i quattro mesi successivi al mese di acquisto, quando l'uscita di chi viaggia dall'Unione Europea avviene da uno Stato Membro diverso dall'Italia.

Le fatture *tax free* in Italia devono essere emesse in modalità elettronica e la loro validazione, presso i punti di uscita italiani, avviene digitalmente attraverso il sistema OTELLO.

Si precisa, al riguardo, che chi viaggia, al momento dell'acquisto, deve aver cura di verificare che sulla copia della fattura ricevuta dal negoziante sia presente il codice richiesta che attesta l'avvenuta acquisizione della stessa in OTELLO e che tutti i dati indicati in fattura siano corretti, in particolare il numero e la nazionalità del passaporto o di altro documento equipollente.

Sul portale dell'Agenzia, nella sezione dedicata ad OTELLO (percorso: OTELLO → Consultazione fatture *online*), è possibile verificare attraverso il codice richiesta lo stato di apposizione del visto digitale.

Per ottenere il beneficio dello sgravio o del rimborso dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita dei beni acquistati, la merce deve essere esibita ogni qual volta richiesta dall'ufficio doganale.

Possono, tuttavia, usufruire del beneficio anche i beni che non vengano trasportati fuori dal territorio doganale dell'Unione europea direttamente nel bagaglio al seguito di chi viaggia, ma che siano inoltrati al domicilio estero di chi ne ha la proprietà come bagaglio “non accompagnato”.

In questo caso i beni vengono, infatti, affidati alla compagnia aerea per la spedizione a destinazione e sono oggetto di un contratto di trasporto aereo che si perfeziona con l'emissione, da parte del vettore, della cosiddetta Lettera di Trasporto Aereo (LTA).

Ai fini del rimborso o dello sgravio dell'IVA, l'ufficio doganale di uscita apporrà il prescritto visto digitale soltanto a condizione che:

- vi sia identità tra la merce descritta sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) e quella indicata sulla fattura rilasciata da chi ha effettuato la vendita;
- il nominativo del mittente e quello di chi riceve i beni spediti coincidano;
- sulla Lettera di Trasporto Aereo (LTA) siano riportati gli estremi del medesimo documento di riconoscimento del viaggiatore/viaggiatrice straniero/straniera (passaporto o altro documento dello stesso valore) che risultano indicati sulla fattura di vendita emessa da chi ha effettuato la vendita in Italia.

Coloro che sono muniti di un unico biglietto aereo ed in possesso di doppia carta d'imbarco (c.d. “*through check-in*”), una per il primo volo nazionale o unionale e l'altra per la successiva destinazione finale extracomunitaria (es. Bari - Roma - New York oppure Milano - Francoforte - Tokio), possono ottenere il visto doganale, necessario allo sgravio o al rimborso dell'IVA, presso l'ufficio doganale nazionale sito nell'aeroporto di partenza (nell'esempio descritto Bari o Milano).

Esistono attualmente alcune società *tax free* che effettuano il rimborso immediato dell'IVA, già al momento dell'uscita della merce dal territorio italiano (o unionale). Il servizio comporta il pagamento di un corrispettivo che dette società detraggono direttamente dall'ammontare dell'IVA rimborsata al viaggiatore straniero.

In ogni caso, il rimborso dell'IVA non viene mai effettuato dagli Uffici doganali.

3.2 Valuta



Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati (strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore) è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. È invece necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 euro. La misura si applica a tutti i movimenti da e verso paesi extracomunitari.

La mancata dichiarazione o la dichiarazione inesatta/incompleta costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:

Omessa dichiarazione

- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza sino a euro 10.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 50 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 30 per cento al 50 per cento dell'importo eccedente il limite;
- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 10.000 e non superiore a euro 100.000 - il

sequestro amministrativo nella misura del 70 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 70 per cento dell'importo eccedente il limite;

- per le movimentazioni di denaro contante con eccedenza superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 100 per cento di tale eccedenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 70 per cento al 100 per cento dell'importo eccedente il limite; la sanzione massima non può essere comunque superiore a euro 1.000.000.

Dichiarazione inesatta/incompleta

- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato sino a euro 10.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 25 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 15 per cento al 25 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 10.000 e non superiore a 30.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 35 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 25 per cento al 35 per cento di tale importo;
- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 30.000 e non superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 70 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 50 per cento al 70 per cento di tale importo;

- per le movimentazioni di denaro contante con differenza tra trasportato e dichiarato superiore a euro 100.000 - il sequestro amministrativo nella misura del 100 per cento di tale differenza e l'applicazione di una sanzione amministrativa dal 70 per cento al 100 per cento di tale importo; la sanzione massima non può essere comunque superiore a euro 1.000.000.

La sanzione, che è irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del verbale di constatazione e sequestro redatto dall'Ufficio doganale di controllo ovvero dalla Guardia di Finanza, è applicata con un importo minimo pari a 900 euro in caso di omessa dichiarazione e pari a 500 in caso di dichiarazione inesatta o incompleta.

Alla conclusione del procedimento sanzionatorio l'importo sequestrato, nell'eventuale misura eccedente le sanzioni applicate, è restituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.

Chi ha commesso la violazione può richiedere il beneficio dell'oblazione che consente l'estinzione dell'illecito, mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi:

- immediatamente presso l'ufficio doganale o presso la Guardia di Finanza, di una somma pari – in caso di omessa dichiarazione – al 15 per cento dell'importo eccedente il limite fissato, qualora l'eccedenza non sia superiore a 10.000 euro e pari al 30 per cento dell'eccedenza se compresa tra 10.000 euro e 40.000 euro, con un importo minimo di 500 euro; ovvero - in caso di dichiarazione inesatta/incompleta – di una somma pari al 10 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato, qualora tale differenza non sia superiore a 10.000 euro, pari al 15 per cento

della differenza tra trasportato e dichiarato qualora tale differenza sia superiore 10.000 euro e non superiore a 30.000 euro e pari al 30 per cento della differenza tra trasportato e dichiarato qualora tale differenza sia superiore a 30.000 e non superiore a 40.000, con un importo minimo di 300 euro;

- entro 10 giorni dalla violazione mediante esecuzione del pagamento nella misura dovuta, a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con l'ammissione al beneficio dell'oblazione, con pagamento immediato presso l'Ufficio doganale ovvero presso la Guardia di Finanza della somma dovuta, si evita la misura del sequestro amministrativo.

L'accesso al beneficio dell'oblazione è precluso in presenza di una delle seguenti condizioni:

- importo eccedente superiore a 40.000 euro;
- fruizione del medesimo beneficio nei 5 anni precedenti la constatazione della violazione.

La modulistica per il rilascio della dichiarazione in questione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia.

3.3 Animali



Animali da compagnia (Cani, gatti e furetti)

Possono attraversare i confini nazionali solo se di età superiore a tre mesi, salvo deroga concessa dall'autorità competente per tener conto di casi specifici. Per l'introduzione in Italia di tali animali a seguito di chi viaggia, purché in numero non superiore a 5, deve essere presentato un certificato sanitario rilasciato dalle autorità sanitarie competenti del Paese di provenienza. Il certificato deve contenere i dati identificativi dell'animale e di chi ne ha la proprietà e deve attestare che l'animale è stato riconosciuto sano e ha subito una vaccinazione antirabbica che è in corso di validità e, per diversi Paesi terzi, che è stato sottoposto alla titolazione degli anticorpi nei confronti della rabbia 3 mesi prima del viaggio. La vaccinazione antirabbica deve essere sempre successiva all'identificazione con il microchip e, se eseguita per la prima volta, deve risultare effettuata almeno 21 giorni prima della partenza.

Qualora risulti che la situazione dell'animale non soddisfa i requisiti richiesti, l'autorità competente, in consultazione con il servizio veterinario ufficiale, può decidere di rispedire l'animale al Paese di origine ovvero disporre l'isolamento in quarantena.

Altri animali

Gli esemplari di uccelli a seguito di chi viaggia, accompagnati da specifico certificato sanitario stabilito dalla Commissione europea, in numero non superiore a 5, possono essere introdotti solo attraverso Uffici doganali che siano anche sede di uffici veterinari abilitati al controllo degli animali vivi (Posto di Controllo Frontaliero - PCF); l'arrivo deve essere notificato almeno un giorno lavorativo prima dell'arrivo previsto della partita ed è richiesta la visita veterinaria in ingresso.

L'importazione di altri animali - ad esempio pesci, rane, tartarughe terrestri, purché diverse da quelle protette dalla CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species* - Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione) - è consentita con un certificato sanitario rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza nel quale deve essere attestato che l'animale è stato sottoposto a visita sanitaria, non presenta sintomi di malattie proprie della specie ed è idoneo al viaggio. Se gli animali, invece, sono diretti verso un Paese extra UE si consiglia di richiedere all'Ambasciata del Paese di destinazione i requisiti sanitari richiesti.

Prodotti di origine animale e vegetale (Importazione)

Per finalità legate alla tutela della salute pubblica è vietata l'importazione da Paesi terzi (con l'esclusione di Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera) di scorte personali di carni, prodotti a base di carne, latte, prodotti lattiero caseari e selvaggina e talune preparazioni contenenti latte o carne (ad esempio paste farcite e cibi per animali domestici) - a prescindere dal loro quantitativo totale - che non siano accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dal Paese di origine. Coloro che sono muniti del previsto certificato di importazione,

prima di presentarsi all'Ufficio delle Dogane, dovranno recarsi ai Posti di Controllo Frontaliero del Ministero della Salute (PCF), per i controlli richiesti.

Sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/2122, le principali deroghe riguardano le importazioni di:

- piccole quantità di carne, e latte e loro derivati (diversi da quelli del punto successivo) fino ad un massimo di 10 kg provenienti dalle Isole Færøer e dalla Groenlandia;
- latte in polvere per lattanti, altre formule per lattanti e alimenti a fini medici speciali (o scorte personali di alimenti per animali da compagnia necessari per motivi di salute dell'animale che accompagna il passeggero), purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta per il consumo finale, la confezione sia intatta, salvo utilizzazione in corso, e la loro quantità non superi il peso di 10 kg se provenienti dalle Isole Færøer e dalla Groenlandia, o 2 kg se provenienti da Paesi diversi;
- piccole quantità di prodotti della pesca per consumo personale, purché il pesce sia eviscerato, prodotti della pesca preparati o trasformati che non superino il limite di 20 kg o il peso di un pesce, se supera tale limite (restrizioni non applicabili ai prodotti della pesca provenienti dalle Isole Færøer o dalla Groenlandia);
- piccole quantità di altri prodotti di origine animale per consumo umano personale, come ad esempio il miele, le ostriche vive, le cozze vive o le lumache, a condizione che la loro quantità non superi il peso di 10 kg a persona se provengono dalle Isole

Færøer o dalla Groenlandia, o di 2 kg se provengono da paesi diversi;

- alcuni prodotti esentati, quali, ad esempio, pane, biscotti, cioccolato, prodotti della confetteria, paste alimentari e tagliatelle, purché non siano uniti a prodotti a base di carne né farciti con questi, o integratori alimentari confezionati per il consumo finale.

Per maggiori indicazioni di dettaglio, si consiglia di consultare il già menzionato Regolamento (UE) 2019/2022.

Resta ferma la possibilità di ulteriori controlli da parte delle autorità sanitarie anche nei casi sopra indicati.

Coloro che durante i controlli previsti saranno trovati in possesso di merci delle specie non adeguatamente certificate e controllate, si vedranno requisire le stesse ed imputare i costi della loro successiva distruzione.

Il caviale è esente da documento giustificativo, solo se il prodotto importato non supera i 125 gr. per ciascuna persona. Oltre tale limite, l'importazione è ammessa se scortata da certificato CITES da sottoporre al momento dell'importazione all'Ufficio della Guardia di Finanza, insieme ad eventuali certificati CITES ad uso turistico che vengono rilasciati da Uffici Esteri.

Per le uova di salmone, confezionate in barattoli sotto forma di pasta da spalmare o di paté, non è necessaria alcuna documentazione giustificativa, purché il quantitativo non superi il limite previsto per i prodotti ittici, individuato in 20 kg.

L'introduzione di piccoli quantitativi di vegetali, considerato il pericolo di diffusione di organismi nocivi, non è ammessa in assenza dei prescritti certificati fitosanitari del Paese di origine.

Per gli alimenti vegetali o i mangimi vegetali per cui non è richiesto un certificato fitosanitario, trasportati a scopo personale, in generale, il limite di peso netto consentito è pari a 5 kg per i prodotti freschi o a 2 kg per prodotti secchi.

3.4 Specie protette (Flora, fauna e prodotti derivati)



Animali

Gli animali elencati nella Convenzione di Washington (quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali e alcune specie di uccelli) costituiscono “specie protette” dalla Convenzione stessa. Coloro che volessero importare tali animali devono esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES di autorizzazione all'exportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

Sono assolutamente vietate le importazioni a scopo commerciale di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte

all'appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio molti animali con pelliccia maculata (leopardi, ghepardi e ocelot).

Piante

Anche alcuni esemplari di piante (come, ad esempio, cactus ed orchidee) sono state riconosciute “specie protette”. Quindi, l'importazione di questi esemplari sarà consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.

La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l'assoluto divieto di importazione o esportazione per scopi commerciali di alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i *cactus Ariocarpus* e le orchidee *Papiotelinum*.

Avorio, pellicce e corallo

Importazione

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all'atto dell'importazione devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:

- diversi tipi di corallo;
- articoli in pelle di rettile;
- confezioni realizzate con pellicce pregiate o tessuti derivanti da specie protette;
- legname ad es. proveniente dalle foreste amazzoniche.

L'importazione di oggetti di avorio grezzo è sospesa. L'importazione di avorio lavorato invece in taluni casi è vietata, mentre in altri è sospesa salvo casi particolari (strumenti musicali - per i quali è obbligatorio

ottenere il certificato CITES - ed oggetti di antiquariato venduti ai musei - per i quali è obbligatorio ottenere la licenza CITES).

Per una completa consultazione si rinvia alle informazioni rinvenibili al link: www.speciesplus.net.

Prodotti di origine animale

Esportazione

Chi voglia recarsi all'estero, nel caso porti con sé pellicce o altri articoli confezionati con pelle di animali protetti, prima di uscire dal territorio nazionale deve rivolgersi a un Ufficio della Guardia di Finanza per il rilascio di un certificato di temporanea esportazione.

Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per chi ha commesso la violazione, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da 1.032 euro a 9.296 euro. Gli oggetti introdotti illegalmente sono sequestrati dalla Guardia di Finanza e eventualmente confiscati su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Ulteriori informazioni

Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l'uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Carabinieri - Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare - e Guardia di Finanza).

3.5 Beni culturali

Importazione

Chi importa un bene culturale deve presentarlo in dogana per le necessarie misure di controllo e per l'applicazione della relativa fiscalità. Per la determinazione del valore è necessario esibire la fattura di acquisto o un titolo equivalente. A far data dal 28 giugno 2025, in attuazione del Regolamento (UE) 2019/880¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, è entrato in funzione il sistema europeo per l'importazione di beni culturali (ICG – Import Cultural Goods), relativo all'introduzione e importazione di beni culturali creati o scoperti in Paesi terzi (non UE), con riferimento alle categorie di beni di cui alla parte B e C dell'Allegato al Regolamento stesso.

Per poter importare o introdurre nell'UE tali beni è necessario, a seconda della categoria:

- ottenere una licenza di importazione, rilasciata dal Ministero della Cultura, per beni considerati “sensibili”, come reperti archeologici o oggetti molto antichi²;
- presentare una dichiarazione con cui si attesta la legittimità dell'esportazione dal Paese d'origine, per beni di minore rilevanza³.

Gli uffici esportazione del Ministero della cultura designati al rilascio delle licenze di importazione, sono elencati al seguente link:

https://dgabap.cultura.gov.it/2025/03/piattaforma_icg/

¹ <https://dgabap.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/03/Reg.-2019-880.pdf>

² Categorie di beni elencati nella parte B) dell'allegato al regolamento (UE) 2019/880

³ Categorie di beni elencati nella parte C) dell'allegato al regolamento (UE) 2019/880

Successivamente all'importazione, può, a domanda, essere richiesto all'Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura il rilascio del certificato di avvenuta importazione.

In casi dubbi il carattere di opera d'arte viene accertato dall'Amministrazione per i Beni Culturali.

È invece vietata l'introduzione di beni culturali, di cui alla parte A dell'allegato al regolamento (UE) 2019/880, rimossi dal territorio del paese terzo in cui sono stati creati o scoperti in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari di tale paese esportati illegalmente dal Paese d'origine. L'importazione illecita di tali beni è punita secondo le norme del codice penale.

Ulteriori approfondimenti sulla normativa europea sono fruibili al [sito web](#) della Commissione..

Esportazione (temporanea o definitiva)

Chi intende esportare beni culturali indicati nell'elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009 (come, ad esempio, gli oggetti di interesse storico o artistico, quadri, oggetti d'antiquariato con più di 50 anni o reperti con più di 100 anni), deve presentare in dogana una licenza di esportazione definitiva o temporanea rilasciata su formulario comunitario dall'Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura unitamente all'attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea.

Invece, per l'esportazione di beni culturali che non rientrano nell'elenco allegato al Regolamento (CE) n. 116/2009 e che sono compresi nel patrimonio nazionale dei beni di valore artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico o bibliografico, è necessario rivolgersi al competente Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura, per

richiedere l'autorizzazione nazionale all'esportazione - il cosiddetto attestato di libera circolazione o attestato di circolazione temporanea - da presentare in dogana. In caso contrario, deve essere attestato da parte di chi viaggia che le cose che si intendono trasferire all'estero rientrino nelle tipologie per le quali non è previsto l'obbligo di rilascio dell'attestato di libera circolazione.

È libera l'uscita definitiva dal territorio nazionale delle opere artistiche e degli oggetti d'arte di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni. Chi intende portare all'estero le opere artistiche e gli oggetti d'arte ha l'onere di comprovare al competente Ufficio Esportazione del Ministero della Cultura la prova della sussistenza di tali presupposti, mediante il rilascio di apposita autocertificazione che, munita del timbro di detto Ufficio in segno di avvenuta presentazione, sarà presentata all'Ufficio doganale all'atto dell'uscita dal territorio nazionale.

Ogni ulteriore notizia può essere richiesta a uno degli Uffici Esportazione del Ministero della Cultura.

Nel caso di strumenti musicali, si applicano anche le disposizioni della normativa CITES se gli oggetti contengono o sono prodotti con esemplari inclusi nella Convenzione di Washington.

3.6 Armi



In base alle norme di pubblica sicurezza è impedito l'ingresso sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di arma da sparo, da taglio o arma impropria, salvo che queste non siano accompagnate da un regolare permesso rilasciato dagli Organi competenti della zona di residenza di chi viaggia.

Nel caso in cui l'arma sia sprovvista di tale permesso, è possibile depositarla in dogana, in attesa del rilascio dell'autorizzazione da parte della Questura.

3.7 Medicinali



I farmaci possono essere importati a seguito di chi viaggia qualora il quantitativo sia compatibile con il soggiorno previsto in Italia e vi sia, almeno in lingua inglese, una regolare prescrizione medica, laddove prevista dalla normativa, che ne indichi preferibilmente la posologia, da esibire alle autorità sanitarie e doganali in caso di richiesta.

3.8 Merci contraffatte



Non si possono introdurre o esportare nel/dal territorio azionale merci contraffatte. Tale attività è punita secondo le norme previste dal Codice penale ovvero, nei casi meno gravi, con sanzioni amministrative. Chi viaggia è quindi tenuto ad accertare che le merci che introduce in Italia o che porta all'estero non violino diritti di proprietà intellettuale.

3.9 Controlli dei bagagli nei viaggi aerei



In partenza

Controlli e formalità doganali sono effettuati nel Paese di partenza anche qualora l'aereo faccia scalo in un Paese comunitario prima di proseguire per la sua destinazione extra UE. In caso di trasbordo su altro aereo prima dell'uscita dalla UE, i controlli del bagaglio a mano si svolgono presso l'aeroporto di transito.

In arrivo

I controlli doganali vengono svolti, di regola, nel Paese unionale di arrivo. Diversamente, qualora chi arrivi in un aeroporto unionale debba proseguire cambiando aereo per una diversa destinazione unionale con un volo intracomunitario, i controlli sui bagagli registrati vengono svolti all'aeroporto di arrivo di quest'ultimo volo, mentre quelli sui bagagli a mano vengono svolti nel primo aeroporto unionale di arrivo, dove avviene anche lo sdoganamento degli oggetti acquistati per il valore che ecceda l'esenzione.

Pagamenti in dogana

Presso tutti gli Uffici doganali è attivo il servizio di riscossione che consente di effettuare i pagamenti in dogana con carta elettronica (Pago Bancomat, Maestro, Visa e MasterCard).

Il pagamento non comporta l'applicazione di commissioni fino al limite di euro 5.164,00, dovute invece, oltre tale soglia, nelle seguenti misure: 0,61 per cento per i versamenti effettuati con pago bancomat, 0,81 per cento per le carte del circuito Maestro, 1,22 per cento per Visa/MasterCard Retail e 1,73 per cento per Visa/MasterCard business.

È possibile, inoltre, utilizzare lo strumento di pagamento denominato OPERA (Operazioni di Pagamento Elettronico e Rendicontazione Automatica) che consente di eseguire i pagamenti dei tributi tramite la piattaforma PagoPA.

4. Contatti

Uffici doganali per il traffico passeggeri per i principali aeroporti		
Ancona - R. Sanzio		(+39) 071 9944111
Bari - Palese		(+39) 080 9180236 (+39) 080 9180240
Bergamo - Orio al Serio	PCF	(+39) 0350 862289
Bologna - G. Marconi	PCF	(+39) 051 3783387
Cagliari-Elmas - M. Mameli		(+39) 070 7591273
Caselle (TO) - S. Pertini	PCF	(+39) 335 1828274 (+39) 011 3484752 (+39) 011 3484776 (+39) 011 3484779
Catania - Fontanarossa		(+39) 095 7239336 (+39) 091 7653383 (+39) 091 7653387
Ciampino (Roma) - G. B. Pastine		(+39) 06 79494544
Firenze - A. Vespucci		(+39) 055 7366251 (+39) 055 7366264
Fiumicino (Roma) - L. Da Vinci	PCF	(+39) 06 65954343
Genova - C. Colombo		(+39) 010 8541581
Lamezia Terme – Sant’Eufemia		(+39) 0961 508090 (+39) 0961 508097
Malpensa - Aeroporto Malpensa	PCF	(+39) 033 21822111
Milano - Linate		(+39) 02 45389111
Napoli - Capodichino		(+39) 081 7896268
Palermo - Falcone e Borsellino		(+39) 091 7020249

Pisa - G. Galilei	PCF	(+39) 055 7366707
Reggio Calabria - Aeroporto dello Stretto		(+39) 0965 332022
Rimini - Miramare		(+39) 051 3783577 (+39) 051 3783583
Venezia - Marco Polo	PCF	(+39) 041 2605838 (+39) 041 8773594
Verona – Catullo		(+39) 045 8624371 (+39) 045 8624375 (+39) 045 8624376

Dati aggiornati a gennaio 2024
PCF: Posto di Controllo Frontaliero

Uffici doganali per il traffico passeggeri per i principali porti

Ancona	PCF	(+39) 071 9944627 (+39) 071 9944628 (+39) 071 9944630 (+39) 071 9944111
Bari	PCF	(+39) 080 9180250 (+39) 080 9180337
Cagliari	PCF	(+39) 070 7591898
Civitavecchia	PCF	(+39) 0766 5081201 (+39) 0766 508111
Genova	PCF	(+39) 010 8541647
Napoli	PCF	(+39) 081 19334673
Palermo	PCF	(+39) 091 7653107



Venezia	PCF	(+39) 041 8773695 (+39) 041 8773701
---------	-----	--

Dati aggiornati a gennaio 2024

PCF: Posto di Controllo Frontaliero

Paesi dell'Area Schengen

L'Accordo di Schengen ha abolito i controlli sistematici alle frontiere, permettendo il libero movimento delle persone e incentivando lo sviluppo del mercato interno. Ogni stato sottoscrittore dell'accordo può sospendere l'uso del trattato per un limitato periodo e per specifici motivi. L'Area Schengen comprende attualmente **23 Stati membri UE** e **4 paesi associati al di fuori dell'UE**:

Paesi membri dell'Unione europea				Paesi associati fuori UE
Austria	Finlandia	Malta	Slovacchia	Islanda
Belgio	Germania	Polonia	Slovenia	Liechtenstein
Bulgaria	Grecia	Paesi Bassi	Spagna	Norvegia
Croazia	Italia	Portogallo	Svezia	Svizzera
Danimarca	Lettonia	Repubblica Ceca	Ungheria	
Estonia	Lituania	Romania	Francia	
Lussemburgo				

Paesi zona Euro

L'euro è stato adottato dai seguenti **20 Paesi dell'Unione Europea**:

Austria	Finlandia	Italia	Paesi Bassi
Belgio	Francia	Lettonia	Portogallo
Cipro	Germania	Lituania	Slovacchia
Croazia	Grecia	Lussemburgo	Slovenia
Estonia	Irlanda	Malta	Spagna



Edizione Luglio 2025

A cura dell'Agencia delle Dogane e dei Monopoli

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.adm.gov.it